

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. I prezzi e le condizioni sui ns. ordini s'intendono fisse ed invariabili fino all'esaurimento totale della fornitura. Eventuali modifiche dovranno essere da noi autorizzate per iscritto. L'ordine si riterrà evaso solo dopo il collaudo positivo dei materiali ordinati e/o di tutti i particolari richiesti in fornitura e/o in c/lavorazione.

2. Disegni e progetti esecutivi della ERRECINQUE S.r.l. che verranno consegnati, s'intendono coperti da ogni diritto di proprietà e non dovranno in alcun caso essere portati a conoscenza di terzi.

3. Le attrezzature (stampi, attrezzature specifiche, ecc.) che l'acquirente dovesse mettere a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'ordinazione rimangono di proprietà esclusiva dell'acquirente. Il fornitore é responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.

4. AFFIDABILITA' QUALITA' E CONTROLLI

4.1 Il fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i prodotti oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche dell'acquirente (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.)

4.2 Fermi restando gli obblighi e le responsabilità derivanti dal precedente comma 4.1 il fornitore si obbliga a conformarsi alle eventuali prescrizioni in materia di qualità che dovessero essere indicate dall'acquirente nell'ordinazione.

4.3 L'acquirente avrà diritto di effettuare ispezioni e controlli presso il fornitore: a tal fine quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai suoi impianti al personale delegato dall'acquirente per effettuare tali spedizioni e controlli.

4.4 Il fornitore qualora ciò richiesto dall'acquirente, si obbliga ad emettere documentazione di qualità con la quale certifica che i prodotti spediti all'acquirente sono stati adeguatamente collaudati ed a seguito di tale collaudo sono risultati idonei. Ciascun lotto di prodotti spedito all'acquirente dovrà essere accompagnato dal relativo certificato in mancanza del quale l'acquirente avrà diritto di respingere la merce.

4.5 Nel caso in cui il prodotto ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere riguardanti la sicurezza, l'antiquamento ecc., su indicazione dell'acquirente, il fornitore é tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione dei processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati, sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal fornitore per almeno 15 anni e dovrà essere consegnata all'acquirente su richiesta di quest'ultimo.

5 TERMINI DI CONSEGNA

5.1 I termini di consegna indicati nella presente nota di ordinazione si intendono essenziali.

In caso di inosservanza dei medesimi anche per una sola parte dell'ordinazione, la ERRECINQUE S.r.l., si riserva il diritto a sua scelta;

a) di mantenere fermo l'ordine applicando al Fornitore una penalità in ragione del 2% dell'importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) di considerare, dandone semplice notizia al fornitore annullato di pieno diritto, con ogni conseguenza di legge, l'ordine senza bisogno della preventiva diffida di cui all'art. 1554 C. C.;

c) di procurare altrove ed in qualunque tempo i materiali oggetto della fornitura totalmente o parzialmente non eseguita (e ciò anche all'infuori dei casi delle modalità previsti dall'art. 1516 C. C.) addebitando al Fornitore la differenza fra lo speso ed il prezzo convenuto, salvo il risarcimento del maggior danno.

6 CONSEGNA

6.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione ed il trasporto dei prodotti ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni dell'acquirente. Il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopra citate istruzioni.

6.2 Salvo diverso specifico accordo scritto, la consegna dei prodotti ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal fornitore all'acquirente, ha luogo all'atto della consegna del prodotto stesso presso i magazzini o gli stabilimenti di destinazione, e ciò anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dell'acquirente.

6.3 Il fornitore garantisce che la quantità di prodotti consegnati corrisponde a quanto indicato nell'ordinazione. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo dell'acquirente per la merce giunta a destinazione.

Qualora i quantitativi di prodotti consegnati non risultassero conformi a quanto pattuito, l'acquirente potrà, a sua scelta:

a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati da portare in eguale misura a conguaglio di quantitativi di eventuali forniture successive;

b) pretendere che il fornitore provveda al ritiro dei quantitativi di prodotti eccedenti quanto ordinato, con la facoltà di rispedirli direttamente, a spese e rischio del fornitore, e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino, qualora questi non vi provveda immediatamente;

c) ottenere che il fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di prodotti risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempimento del fornitore.

L'acquirente dovrà esercitare le facoltà di cui sopra entro tre mesi dalla data di consegna dei prodotti.

6.4 Il fornitore deve puntualmente rispettare i termini del programma di consegna indicati nell'ordinazione, rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. L'acquirente ha la facoltà di rispedire le forniture eventualmente pervenute prima del termine pattuito, a spese e rischio del fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di immagazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna. I ritardi nelle consegne (anche parziali), imputabili al fornitore, legittimano l'acquirente ad esercitare una delle seguenti facoltà:

a) pretendere l'esecuzione dell'ordinazione ed applicare una penalità per il ritardo pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita per iscritto - allo 0,50 % del prezzo della fornitura non consegnata entro il termine pattuito, per ogni giorno di ritardo;

b) risolvere l'ordinazione per colpa del fornitore, con effetto immediato e di piano diritto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c. c. mediante semplice comunicazione al fornitore.

E' fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti

6.5 Il fornitore é tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di prodotti necessari ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi pattuiti con l'acquirente. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l'individuazione e il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati dell'acquirente..

Nel caso in cui il fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione all'acquirente, lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie dalle scorte salvo il pronto reintegro una volta cessata l'emergenza. Periodicamente sarà precisato dall'acquirente al fornitore l'entità delle scorte per ogni tipo di prodotto, essendo inteso che, in relazione ai prodotti per i quali nulla sarà comunicato, le relative scorte di sicurezza dovranno risultare, come minimo, equivalenti al 30% del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento (valore medio relativo al trimestre in corso). In caso di inadempienza, sarà applicata al fornitore una penale pari al 20% del prezzo delle scorte mancanti.

6.6 Qualora l'esecuzione dell'ordinazione sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il fornitore abbia informato prontamente l'acquirente a mezzo telex o fax dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto: è precisato inoltre che in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori del fornitore.

Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive dell'acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di risolvere l'ordinazione, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al fornitore.

6.7 L'acquirente non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del fornitore qualora il ricevimento delle consegne sia impedito o ritardato da eventi non imputabili all'acquirente ed in particolare scioperi, incendi, picchettaggi o comunque da altre circostanze al di fuori del controllo dell'acquirente stesso, o qualora detti eventi comportino una diminuzione di fabbisogno o annullamento dei prodotti ordinati.

7 MODIFICHE DELLA FORNITURA

7.1 Il fornitore si obbliga, dietro richiesta dell'acquirente, a prontamente modificare le caratteristiche del prodotto ordinato e/o a cessare la produzione e la fornitura di tale prodotto.

8 ACCETTAZIONE E GARANZIA

8.1 La semplice consegna o il pagamento dei prodotti non possono in alcun modo essere considerati come accettazione dei medesimi.

8.2 Il fornitore garantisce che il prodotti forniti sono esenti da difetti di qualità e che sono conformi alle caratteristiche pattuite. Il periodo di garanzia si estenderà anche dopo la messa in produzione dei prodotti e la loro vendita (anche se incorporati in altri prodotti), sino alla scadenza del periodo di garanzia offerto dall'acquirente ai propri clienti per il prodotto del fornitore oppure per quello in cui il medesimo verrà incorporato.

8.3 Qualora il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati prima della vendita del prodotto ai clienti dell'acquirente, quest'ultimo avrà la facoltà di :

a) ottenere l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi - o dell'intero lotto di cui fanno parte quando risulti superata la percentuale di tolleranza a spese e rischio del fornitore senza chiederne la sostituzione e considerare annullata l'ordinazione per la parte relativa ai prodotti respinti;

b) respingere definitivamente i prodotti difettosi - o l'intero lotto di cui fanno parte quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta - ove il medesimo non vi abbia provveduto entro i termini indicati dall'acquirente.

c) recuperare a spese e rischio del fornitore, i prodotti interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il fornitore stesso.

8.4 Il fornitore si obbliga a non immettere in commercio ed a rottamare i prodotti difettosi o non conformi restituiti dall'acquirente per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per l'acquirente con lavorazioni supplementari, essendo all'acquirente riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il fornitore sulle modalità di attuazione, l'acquirente potrà provvedere direttamente alla rottamazione medesima e ciò per conto e a spese del fornitore.

9. FATTURE E PAGAMENTI

9.1 Le fatture devono riportare i seguenti dati:

- numero e data dell'ordinazione.
- numero e data della bolla di accompagnamento e dell'eventuale rimesso di consegna
- codice e descrizione del prodotto fatturato
- codice anagrafico del fornitore
- codice fiscale del fornitore
- unità di misura, quantità e prezzo

10. VARIE

.10.1 L'acquirente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta inviata al fornitore, qualora intervengano circostanze tali da far prevedere che quest'ultimo non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali ed in particolare in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa.

10.2 La "Conferma d'ordine" dovrà pervenire alla ERRECINQUE S.r.l. non oltre i 15 gg. dalla data dell'ordine trascorsi i quali l'ordine s'intenderà accettato alle condizioni particolari o generali.

11. Eventuali deroghe o variazioni alle consegne e clausole su riportate dovranno essere con noi concordate e autorizzate per iscritto.

12. Per eventuali controversie unico foro competente sarà il Foro di Torino.